Pubblicato il 08/06/2023

N. 02925/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01814/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sasso, Giovanna Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

a) del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2022, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di

Selezione e reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, ha giudicato inidoneo il ricorrente ai fini della partecipazione al "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma quadriennale - Anno 2022 - 142° Corso", indetto con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022;

b) per quanto possa occorrere: - del bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022, di indizione del "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma quadriennale - Anno 2022 - 142° Corso"; - delle norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e pubblicate sul sito internet www.carabinieri.it in data 2 ottobre 2022;

c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale.

per l'accertamento

del possesso da parte dell'odierno ricorrente dei requisiti psico-fisici di cui all'art. 10 del bando di concorso e, dunque, dell'idoneità del medesimo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri

nonché, per la condanna, in forma specifica,

della Amministrazione resistente ad ammettere il ricorrente alla procedura di arruolamento de qua.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/5/2023:

Annullamenti dei seguenti atti e provvedimenti, previa sospensione cautelare:

a) la graduatoria finale di merito "relativa alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso", approvata, tra le altre, nell'ambito del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con Decreto del Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 99/9-2-2022 del 12 aprile 2022, e pubblicata in data 19 aprile 2023 sul sito web www.carabinieri.it;

b) l'avviso di pubblicazione delle graduatorie finali di merito - tra cui quella gravata sub a) - pubblicato sul sito web dell'Amministrazione resistente, www.carabinieri.it, in data 19 aprile 2023;

c) ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale.

nonché per la condanna in forma specifica

della Amministrazione resistente ad immettere il ricorrente nella graduatoria finale di merito "relativa alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso", quivi gravata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito favorevole al candidato della verificazione disposta da questo Tribunale;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, la graduatoria del concorso di reclutamento in oggetto;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato con motivi aggiunti la graduatoria relativa al concorso in oggetto, sussiste,

tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cpa;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in considerazione del pericolo di grave pregiudizio che incombe sul ricorrente stante l'ormai imminente incorporamento, debba essere assicurata allo stesso la tutela cautelare interinale affinché sia ammesso al completamento dell'iter concorsuale ai fini del successivo

incorporamento;

Ritenuto che stante la peculiarità della questione controversa possa disporsi la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

- ammette "con riserva" il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale ai fini del successivo incorporamento;
- dispone l'integrazione del contradditorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio dell'11 ottobre 2023.
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.